

Pubblicato il 17/09/2018

Sent. n. 5510/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5769 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Polese Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sasso e dall'avv. Vincenzo Prisco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, Piazza Leonardo n. 14 con i seguenti recapiti ai fini dell'art. 136 cod. proc. amm.: fax 081-00609938; PEC, antonio.sasso@avvocatismcv.it; vincenzoprisco@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

- Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm.: fax 081-7645698; PEC, erik.furno@ordineavvocatita;

- Ente Parco Nazionale del Vesuvio (di seguito: Ente Parco), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento:

A) Quanto al ricorso introduttivo,

A.1) dell'ordinanza n. 825 dell'8 agosto 2013, notificata il giorno successivo, con la quale il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Decoro Ambientale, Servizio Antiabusivismo Edilizio, del comune di Torre del Greco, ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive eseguite presso l'immobile di sua proprietà, sito in via Resina Nuova n. 15/E;

A.2) della Relazione tecnica prot. n. 33883/2013, del 28 maggio 2013;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti,

B.1) dell'ordinanza n. 30 del 12 settembre 2014 (prot. n. 3791 del 18 settembre 2014); notificata il successivo 16 ottobre, con cui il Direttore del Parco Nazionale del Vesuvio – Riserva MAB Unesco ha ingiunto alla ricorrente l'eliminazione o la rimozione di presunte opere abusive eseguite presso l'immobile di sua proprietà sito alla Via Resina Nuova n. 15/E.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi l'avv. Antonio Sasso per la ricorrente e Maria Lucia Pisano su delega dell'avv. Furno per il Comune di Torre del Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- La ricorrente, Polese Anna, è proprietaria di un immobile sito in via Resina Nuova n. 15/E, ricadente nel NCEU al foglio 18, particella 154, del comune di Torre del Greco.

L'edificio principale e le opere a corredo del suddetto immobile sono oggetto di due domande di condono edilizio, ai sensi della L. n. 47 del 1985, presentate dal dante causa della ricorrente in data 21 gennaio 1986, assunte al protocollo dell'ente comunale ai numeri 5977 e 5978, e che risultano non ancora definite. Più in particolare:

a) la domanda n. 5977 ha ad oggetto un edificio principale nonché una struttura, designata come "casotto", adibita a deposito e lavanderia;

b) la domanda n. 5978 ha ad oggetto una piscina scoperta ad uso privato.

2.- In seguito, l'amministrazione comunale – avendo riscontrato il compimento di nuovi interventi abusivi rispetto a quelli oggetto delle menzionate domande di condono - adottava l'ordinanza n. 562/R.O./94 del 17 marzo 1994 con la quale ingiungeva - ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. n. 47 del 1985 - la demolizione delle seguenti opere: "ampliamento relativamente ad un prefabbricato preesistente, costituito da due livelli, utilizzando per il 1° livello i sottosbalzi superiori di 12 mq e 13,50 mq, per il 2° livello tompagnando le superfici dei balconi di 9 mq e 17 mq con scala in c.a. interna".

Per le sopra descritte opere, la ricorrente, in data 27 febbraio 1995, presentava domanda di condono edilizio, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 724/1994, acquisita al prot. n. 15817, Fasc. n. 1442.

A seguito di procedura RESA n. 109/2013, la proprietà è stata oggetto di sopralluogo da parte di incaricati dell'amministrazione comunale i quali – come risulta dalla relazione tecnica prot. n. 33883 del 28 maggio 2013 - constatavano che la ricorrente non solo non aveva ottemperato all'Ordinanza di demolizione n. 562/R.O./94 ma aveva eseguito le seguenti ulteriori opere abusive:

1) completamento nelle rifiniture delle opere abusive oggetto di RE.S.A. e realizzazione di due pilastri in muratura sottostante lo sbalzo del primo piano;

2) realizzazione di una tettoia, in ferro con copertura di tegole, completa di grondaia e gocciolatoio, a protezione della scala esterna di accesso al locale seminterrato, avente una superficie di circa mq 5.00 ed un'altezza di circa m. 2,90;

3) nell'area di pertinenza, realizzazione di un manufatto di un livello, adibito ad abitazione, completo nelle rifiniture sia interne sia esterne, in muratura con solaio latero cemento avente una superficie di circa mq 50.00 ed un'altezza di circa mt 2.70; lastrici solari accessibili tramite scala esterna in muratura, con installazione lungo il perimetro di una ringhiera di protezione in ferro; sul prospetto d'ingresso, pensilina in ferro con copertura di tegole di dimensioni circa mt 4.10 x mt 1.1, completa di grondaia e gocciolatoio;

4) retrostante il fabbricato principale, nell'area di pertinenza e fissata al muro di confine, realizzazione di una tettoia in ferro con copertura di tegole, di dimensione circa mt 7.20 x mt 1.60 ed un'altezza di circa mt 2.20;

5) adiacente alla tettoia di cui al punto 4), realizzazione di un piccolo locale in muratura e solaio latero cemento, completo nelle finiture ed infisso esterno, di circa mq 4,00 e mt 2,50 di altezza;

6) adiacente al vano di cui al punto 5), realizzazione di una tettoia in muratura di circa mq 3.20 ed altezza di circa mt 3.10;

7) in continuazione alle opere dei punti precedenti, realizzazione di un locale in muratura con solaio latero cemento, completo nelle finiture ed impianti tecnologici funzionanti, adibito a lavanderia di circa mq 7.50 e di mt. 2.70 di altezza; sempre nell'area di pertinenza, poggiata sul muro di confine lato Torre Annunziata, realizzazione di una tettoia in ferro e con copertura in materiale plastico, di circa mq 11.30 e altezza di circa mt 1.30;

8) Fissata alla tettoia di cui al punto 4) ed al fabbricato principale, realizzazione di una tettoia in ferro e copertura con materiale plastico, di circa mq 10.00 e altezza di circa mt 2.40;

9) nell'area di pertinenza, poggiata sul muro di confine lato Torre Annunziata, realizzazione di una tettoia di circa mq 11,30 ed altezza di circa mt 1,30, in ferro con copertura di tegole;

10) Pavimentazione dell'intera area esterna.

3.- A seguito del sopralluogo operato dai tecnici e della conseguente relazione tecnica, il Dirigente del Settore Urbanistica e Patrimonio, con l'ordinanza n. 825 dell'8 agosto 2013, ha ingiunto alla ricorrente, ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001, la demolizione delle sopra illustrate opere abusive, eseguite senza alcun titolo.

Con l'odierno ricorso introduttivo, notificato il 16 novembre 2013 e depositato il successivo 11 dicembre, Polese Anna ha impugnato, per l'annullamento, la richiamata ordinanza n. 825/2013.

Con memoria depositata il 5 giugno 2014, si è costituito in giudizio il Comune di Torre del Greco.

4.- In seguito - posto che l'area interessata dagli interventi abusivi ricade nelle zone incluse nel Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, di cui alla Delibera di giunta della Regione Campania n. 618 del 13 aprile 2017 - l'Ente Parco ha emesso l'ordinanza n. 30 del 12 settembre 2014, con la quale ha ingiunto l'eliminazione ovvero la rimozione delle opere abusive, già oggetto dell'ordinanza comunale n. 825/2013.

Polese Anna con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 dicembre 2014 e depositato il 12 gennaio 2015, ha impugnato la predetta ordinanza n. 30/2014 dell'Ente Parco.

Con memoria depositata il 28 gennaio 2015, l'Ente Parco si è formalmente costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con memoria depositata il 1° giugno 2018, il Comune di Torre del Greco, nell'illustrare le proprie difese, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata iscritta al ruolo dell'udienza pubblica del 3 luglio 2018, a conclusione della quale è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 L. n. 47/1985; dell'art. 31 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; carenza d'istruttoria e di motivazione.

L'amministrazione non avrebbe potuto irrogare la sanzione della demolizione per i locali di cui al n. 3, 5, 6, e 7 dell'ordinanza impugnata.

2) Violazione dell'art. 31 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; carenza d'istruttoria e di motivazione.

Il Comune non avrebbe potuto sanzionare con l'ordine di demolizione le tettoie abusive accertate in quanto le stesse, nel rivestire funzione meramente pertinenziale di riparo dei manufatti principali, non richiederebbero la previa acquisizione di un permesso di costruire.

2.- Le censure sono infondate.

2.1.- In via preliminare, come a più riprese affermato da questa Sezione, non è prospettabile una valutazione separata degli interventi edilizi effettuati, allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo (cfr., per tutte, la sentenza dell'11 gennaio 2018 n. 194, secondo cui: "Ne consegue che non è ammissibile una loro considerazione astratta ed atomistica, ma deve necessariamente predicarsene una valutazione unitaria sintetica e complessiva, in quanto divenute parti di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario dal quale attingono il medesimo regime giuridico di illegittimità"; conforme, sentenza del 14 marzo 2018 n. 1620, con ulteriori richiami).

2.2.- Nel caso di specie, le opere eseguite senza titolo – consistenti in sintesi nel completamento delle rifiniture di un manufatto già abusivo, nella realizzazione di ben cinque tettoie, di due locali e nella pavimentazione dell'intera area esterna - assumono il carattere abusivo proprio dell'immobile al quale ineriscono.

Ne consegue che, per valutare se un'opera edilizia richieda o meno il permesso di costruire, occorre operare condurre un esame complessivo e d'insieme dell'alterazione urbanistica ed edilizia prodotta sul territorio, mostrandosi parziale e quindi incompleta una visione atomistica che prenda a

riferimento separatamente ogni singolo intervento al fine di stabilire se ciascuno di essi sia o meno assoggettato a permesso di costruire. E' solo la valutazione unitaria che può chiarire il grado effettivo di trasformazione del territorio o comunque l'incremento del carico urbanistico ovvero se le opere hanno natura di pertinenza (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 675).

2.3.- Giova segnalare che, in ambito penale, la Corte di Cassazione ha statuito, proprio in materia di pertinenze, che “Un intervento edilizio deve essere considerato nel suo complesso e le opere realizzate non possono essere valutate autonomamente e separatamente come pertinenze.” (Cass. Pen., Sez. III, 1 ottobre 2013, n. 45598; in termini generali, nel senso sostenuto dal Collegio quanto alla necessità di una valutazione unitaria onde individuare il regime giuridico degli abusi edilizi, v. Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2010, n. 20363, secondo cui “Non è possibile eludere il regime dei titoli edilizi suddividendo l'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di modalità di controllo preventivo più limitate in relazione alla più lieve incisività delle stesse sull'assetto territoriale. L'intervento edilizio, infatti, deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, non essendo consentito scinderlo nei suoi singoli componenti e considerare questi ultimi separatamente, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva.”).

2.4.- Non v'è dubbio che il complesso dei manufatti realizzati sul fondo della ricorrente integri trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo con conseguente necessità del permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 costituendo le opere de quibus – nel loro complesso - interventi di nuova costruzione.

3.- A tacere dell'esistenza, nella zona sui cui insiste l'area interessata dagli interventi abusivi, dei numerosi vincoli per ognuno dei quali sarebbe stato necessario acquisire il preventivo nullaosta dell'autorità competente, preposta alla relativa tutela.

L'ordinanza infatti puntualmente indica che il territorio comunale è assoggettato ai seguenti vincoli:

- idrogeologico, di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923;
- paesaggistico, di cui al D.M. del 20 gennaio 1964, con il quale l'intero territorio comunale, ad esclusione della zona portuale, è stato dichiarato di “notevole interesse pubblico, ai sensi della L. n. 1497 del 1939 (ora d. lgs. 42 del 2004); vincolo riproposto con il D.M. del 28 marzo 1985, emanato in esecuzione del D.M. del 21 settembre 1984;
- norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico dell'area del Vesuvio, approvato con Decreto del Ministero 4 luglio 2002;
- sismico, grado di sismicità S=9, come da D.M. del 7 marzo 1981, classificazione riconfermata con delibera di giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002;
- di cui al D.M. del 25 maggio 1981, con il quale il comune è stato dichiarato, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, “gravemente danneggiato”;
- derivanti dalla perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio, come da D.M. 4 dicembre 1992, emanato in esecuzione della Legge 394/1991, vincolo che, non a caso, ha comportato per le stesse opere abusive, anche l'intervento del competente Ente Parco che ha adottato l'ordinanza impugnata col ricorso per motivi aggiunti;
- derivanti dalle norme del “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Sarno”, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 4 aprile 2002.

4.- Ciò chiarito in generale, nello specifico parte ricorrente assume che il locale di 50 mq adibito a civile abitazione non avrebbe potuto essere sanzionato con l'ordinanza di demolizione in quanto realizzato sulla medesima area di sedime di una precedente piscina oggetto dell'istanza di condono n. 5978 del 1986.

L'assunto non persuade il Collegio.

La ricorrente ha in pratica sostituito una precedente piscina interrata con un locale da adibire a nuova abitazione. Non sfugge che la realizzazione del suddetto locale avrebbe richiesto il permesso di costruire in quanto trattasi di nuova costruzione, idonea a modificare l'assetto dei luoghi e ad incidere sul carico urbanistico della zona.

Risulta pertanto del tutto giustificata ed appropriata l'ordinanza di demolizione quale misura sanzionatoria.

Né poi è sostenibile l'assunto secondo cui il suddetto locale rientrerebbe comunque nell'oggetto della domanda di condono n. 5978 del 1986, posto che la stessa ha ad oggetto una struttura pertinenziale ben diversa: la piscina, ormai sostituita da un locale adibito ad appartamento.

5.- Analogo discorso va condotto per gli abusi edilizi indicati nell'ordinanza di demolizione ai nn. 5 e 6: ossia la lavanderia e l'annessa tettoia in muratura.

I menzionati manufatti hanno sostituito le precedenti opere oggetto dell'istanza di condono n. 5977 del 1986.

Non è quindi sostenibile l'assunto della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto prenderle in considerazione quali opere sanabili per effetto della pendente domanda di condono.

Secondo concorde e condivisa giurisprudenza, la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l'interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614).

Qualora ciò dovesse accadere, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ma è tenuto a sanzionare le opere con l'ordinanza di demolizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943).

Pertanto, sui manufatti non condonati non è comunque consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell'abuso principale.

Infatti, l'art. 35, comma 14, della legge n. 47 del 1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell'istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l'osservanza delle cautele previste dalla legge, alle quali non risulta che la ricorrente si sia conformata.

Anche per questa ragione non può essere condiviso l'assunto della ricorrente in merito all'illegittimità dell'ordine di demolizione con riferimento alle tettoie, tipologia costruttiva per la quale a suo avviso non sarebbe richiesto il permesso di costruire.

Al contrario, si osserva che il permesso di costruire è richiesto per tutte le opere che, come le tettoie in discussione, sebbene realizzate con materiale leggero, siano dirette a soddisfare esigenze non meramente temporanee, le quali finiscono per incidere in misura stabile sui luoghi e sulla sagoma dell'edificio.

Questo Tribunale ha chiarito che la realizzazione di una tettoia (nel caso in esame di non ridotte dimensioni e di numero significativo), com'è nella fattispecie in esame comportando trasformazione edilizia del territorio ed alterazione dei parametri urbanistici va considerata un intervento di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001.

Ne consegue, per l'interessato, l'onere di fornirsi del permesso di costruire, unito alle autorizzazioni delle autorità preposte agli eventuali vincoli, la cui mancanza comporta, quale atto dovuto, l'applicazione della sanzione demolitoria (Sez. IV, 14 settembre 2016 n. 4310; Sez. III, 28 aprile 2016 n. 2167).

6.- Può quindi passarsi all'esame del ricorso per motivi aggiunti, col quale la ricorrente formula le seguenti censure:

1) Violazione dell'art. 38 L. n. 47 del 1985; dell'art. 31 d.p.r. 380 del 2001; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza d'istruttoria e di motivazione.

L'Ente Parco, nell'adottare l'ordinanza contestata, non avrebbe considerato le pendenti domande di condono edilizio; né le modifiche apportate successivamente avrebbero trasformato in maniera decisiva la consistenza e l'aspetto esteriore delle opere in questione.

2) Violazione dell'art. 31 d.p.r. 380/2001; degli articoli 6, 11, 13 e 29 L. n. 394/1991; degli artt. 12, 13 e 17 delle NTA del Piano Parco del Vesuvio; violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990; eccesso di

potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; carenza d'istruttoria e di motivazione.

Le opere contestate assolverebbero alla mera funzione pertinenziale di riparo ovvero di ricovero e non produrrebbero alcun effetto rispetto al contesto ed agli interventi edilizi cui accedono.

Non è stata formalizzata la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

7.- Anche il ricorso per motivi aggiunti non è fondato.

7.1.- Può osservarsi che la ricorrente, col ricorso per motivi aggiunti, ripropone le censure già formulate col ricorso introduttivo, delle quali si è sopra dimostrata l'infondatezza ed al cui esame, quindi, non rimane che ricondursi.

7.2.- In questa sede va solo aggiunto che l'Ente Parco ha fatto corretta applicazione della Legge n. 394 del 1991, contenente la normativa quadro sulle aree protette.

Nel caso di specie, il carattere abusivo delle opere contestate è stato correttamente individuato dall'ordinanza assunta dall'Ente Parco, in "assenza di nulla osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91", norma che impone di richiedere ed ottenere dall'Ente, il previo nulla osta all'edificazione e che, in difetto, comporta l'ingiunzione a demolire, rimettere in pristino o ricostituire, in ipotesi, le specie vegetali senza alcuna possibilità di sanzionare, in alternativa, la condotta abusiva con una pena pecuniaria.

7.3.- Più in particolare, l'art. 13 della menzionata Legge precisa testualmente che: "Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato."

Ebbene, nella valutazione degli interventi antropici sul territorio oggetto di tutela, l'indagine dell'Ente parco – in quanto ispirata all'applicazione della disciplina speciale sui parchi e le aree protette - è autonoma ed autosufficiente rispetto alla valutazione tipica dell'autorità comunale che coinvolge il più specifico ambito urbanistico e dei titoli edilizi.

I due procedimenti – quello di competenza del comune, volto alla conformità urbanistico-edilizia, e quello di competenza dell'ente parco, volto ad un'indagine sull'impatto all'habitat naturalistico-paesaggistico - pur se paralleli, sono orientati ciascuno al perseguimento di interessi pubblici complementari ma diversi, coesistenti sullo stesso ambito territoriale.

I poteri dell'Ente Parco sono infatti modellati ai fini della massima tutela dell'ambiente all'interno di un'area di particolare pregio naturalistico, da preservare, al quale l'ordinamento conferisce particolare importanza, con ricadute anche di rilievo costituzionale.

In ogni caso, per principio generale, anche qualora determinati interventi edilizi siano ammessi e consentiti dalla normativa di fonte primaria e dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici; ciò non esclude, anzi impone, che l'interessato, onde potere legittimamente attuare gli interventi stessi, debba premunirsi del titolo edilizio a cui detti interventi sono subordinati; in caso contrario, le opere realizzate in assenza del titolo necessario risultano abusive, ai sensi degli artt. 31 o 33 del D.P.R. n. 380/2001 (sul punto si rinvia alla interpretazione dell'art. 13 L. n. 394/1991 e alla ricostruzione del potere dell'Ente Parco in materia di repressione degli abusi edilizi, svolta sinteticamente da questa Sezione, con l'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 18).

7.4.- Va infine respinta la specifica censura di violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, seguita da questa Sezione (cfr., ex multis, sentenza 20 febbraio 2018, n. 1093), l'ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, anche relativamente ai poteri inibitori e repressivi dell'Ente parco, presuppone un semplice accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul loro carattere abusivo; non è quindi richiesta la previa comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, per effetto della previsione introdotta dall'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990, nei procedimenti preordinati all'emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, l'asserita violazione dell'obbligo di comunicarne l'avvio – laddove si ritenesse anche in questo caso dovuta - non ha effetti invalidanti, specie quando

emerge che il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in concreto adottato (Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2016 n. 3620; TAR Campania, Napoli, sez. III, 26 giugno 2013 n. 3328; TAR Liguria, sez. I, 22 aprile 2011 n. 666).

8.- Per quanto sopra, il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti, vanno respinti.

Le spese del giudizio, determinate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del costituito comune di Torre del Greco. Sussistono invece le eccezionali ragioni per compensarle nei confronti dell'Ente Parco, in considerazione del contenuto meramente formale della difesa sostenuta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti.

Condanna la ricorrente, Polese Anna, al pagamento in favore del comune di Torre del Greco, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Compensa nei confronti dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO